

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CANAVESE/RODENGO SAIANO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 07.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese di San Giusto Canavese (Torino) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE E AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA GUBBIO/SALERNITANA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 85/DIV del 14.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma il 7 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete